

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 603

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **ROBUSTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 LUGLIO 1994

Istituzione dell'Ente per gli interventi sul mercato agricolo EIMA

ONOREVOLI SENATORI. - È compito dell'attuale Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali dare attuazione al disposto della legge 4 dicembre 1993, n. 491, che all'articolo 6, comma 6, lettera b), impone, al Governo di presentare, d'intesa con il Comitato Stato-Regioni previsto dalla legge stessa, disegni di legge per la riforma tra l'altro dell'AIMA (Azienda di stato per gli interventi sul mercato agricolo). Già nella scorsa legislatura si era finalmente addivenuti alla conclusione che l'AIMA non risponde alle mutate condizioni operative imposte, anche e soprattutto nel mondo agricolo, dall'evolversi dell'integrazione comunitaria. La mutata sensibilità politica e sociale ha imposto l'esigenza di porre fine alla manifesta incapacità dell'AIMA di evidenziare, controllare, reprimere le colossali e perduranti truffe nei confronti della Comunità e, per riflesso, nei confronti degli agricoltori italiani onesti.

È sufficiente riportare solo alcuni stralci della relazione della Commissione anti-mafia e di quella della Corte dei conti per rendersi conto che è sempre solo troppo tardi mettere mani a questa riforma. Perdurando una situazione come quella attuale non solo si alimentano possibili condizioni di truffa, non solo si blocca lo sviluppo agricolo pur spendendo decine di migliaia di miliardi, ma soprattutto si perde quella residua credibilità che ancora l'Italia ha in Europa e che la XII legislatura, per le mutate condizioni politiche, deve recuperare.

Per ricordare solo alcuni spunti riporto di seguito brani sintetici della relazione della Commissione antimafia (*Doc XXIII*, n. 14, della XI legislatura, di cui si consiglia caldamente la lettura) in tema di «frodi comunitarie»:

«... Al termine del controllo» della Corte dei conti della Comunità europea

(1989) «sono state contestate gravi deficienze nel nostro Paese (l'AIMA, tra l'altro, non sempre ha provveduto ad assicurarsi, prima di pagare le domande, che le condizioni giustificative fossero state soddisfatte, rilevando altresì l'inaccessibilità in archivio dei documenti giustificativi. La Corte dei conti CEE ha, pertanto, accusato l'Azienda di aver fatto dei pagamenti indebiti. Viene lamentato, inoltre, che l'AIMA non è stata in grado di fornire le prove relative alla supervisione della corretta esecuzione delle operazioni finanziarie dal FEOGA-Garanzia, funzione ad essa delegata...»;

«... Stante tale situazione "afferma poi la Commissione" è fondato perciò ritenere che i 79,49 milioni di ECU relativi ai 366 casi di frode accertati nel periodo 1° luglio 1991-30 giugno 1992 (limitatamente al solo FEOGA-Garanzia) non costituiscano per l'Italia altro che la punta di un iceberg ben più profondo...»;

«... Nell'ambito di ogni divisione (AIMA), a seconda delle competenze o incapacità del dirigente e del suo concetto di onestà, può avvenire di tutto. Utenti ignorati nei loro diritti, utenti favoriti al di là del lecito, ritardi nelle gestioni e nell'operatività, con danni notevoli, mancato o ritardato esercizio dei diritti AIMA, nell'interpretazione *ad personam* di regolamenti e norme, gestione personalizzata a più livelli di mandati di pagamento nella fase istruttoria, prima o dopo la firma del Ministro e del sottosegretario...»;

«... Non abbiamo oggi (nell'AIMA) la capacità professionale per costituire un servizio ispettivo... All'interno dell'AIMA non ci sono 20 o 25 persone qualificate al punto tale da costituire un servizio ispettivo...»;

«La Procura generale della Corte dei conti ha instaurato giudizi di responsabilità per danni prodotti all'economia nazionale

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nei confronti dei ministri Filippo Maria Pandolfi e Calogero Mannino. Tutti e due sono accusati di non aver fatto applicare in Italia il cosiddetto regime delle quote latte, cioè la riscossione di un prelievo supplementare istituito dalla CEE nel 1984 a carico dei produttori di latte di vacca. La Corte ha citato in giudizio i due Ministri perchè risarciscano lo Stato del danno subito valutato in 77.588.824.190 lire. Inoltre il ministro Pandolfi e il direttore generale dell'AIMA protempore, Provenzano, sono stati citati in giudizio dalla Corte dei conti perchè accusati di non aver impedito l'erogazione dei contributi comunitari alle associazioni di produttori di agrumi siciliani non in possesso dei requisiti richiesti. Secondo la Corte dei conti in questa vicenda lo Stato ha subito un danno di 75.107.072.509 lire...».

Sul tema è già intervenuto convenientemente il Governo che ha emanato il decreto-legge 25 maggio 1994, n. 314, che trasforma l'AIMA in Ente (EIMA) e nel contempo, di fatto, ne impone il commissariamento.

Va evidenziato che la trasformazione dell'azienda in ente trasferisce responsabilità operative dalla singola persona del Ministro all'intero Parlamento.

La fretta, imposta dagli avvenimenti, ha portato il Governo a redigere un decreto (uguale, a quanto mi risulta, al decreto ANAS/ENAS) che traccia solo nelle linee essenziali la struttura del nuovo Ente. Essendo il Parlamento primo responsabile del nuovo ente, si impone un momento di discussione, individuato nello strumento del disegno di legge che in modo analitico raccoglie proposte di emendamenti e che non vuole costituire atto politico avverso bensì sostenere, nel tentativo di migliorarlo, il decreto del Presidente della Repubblica, e soprattutto inserire strutture di controllo diverse da quelle di gestione.

La citata legge n. 491 del 1993, che impone la riforma AIMA, riporta inoltre ad un coordinamento tra Stato e Regioni la gestione anche operativa dell'AIMA/EIMA. Anche a questo obiettivo il presen-

te disegno di legge tenta di dare una risposta. Infatti dagli articoli 1 al 13 si definiscono meglio obiettivi, organi statutari, composizione e durata che nel decreto sono demandati a regolamenti di responsabilità degli organi interni dell'Ente.

All'articolo 14 si evidenziano i tempi per l'emanazione dei regolamenti e dello statuto che deve essere sottoposto, almeno per una formale condivisione, alle Camere.

Con l'articolo 15 si entra in modo incisivo nella problematica del controllo, separato dalla gestione, che tanto sta a cuore alla Comunità europea, alla Corte dei conti, alla Commissione antimafia e certamente al nuovo Parlamento.

Ciò si realizza con la costituzione di un corpo speciale di controllo delle frodi comunitarie, corpo capace, per competenza e delega, di provvedere alla repressione delle frodi finanziarie che sono la sostanza delle frodi in questo settore.

Il fenomeno delle frodi in danno del bilancio comunitario, seguito sempre con maggiore attenzione dalle istituzioni della Comunità europea per le allarmanti dimensioni raggiunte, si estrinseca in due diverse direzioni generando due distinte conseguenze ugualmente dannose:

a) nel settore delle «risorse proprie» (prelievi agricoli, dazi, percentuale dell'imponibile IVA, «quota-parte» del PNL), riduce le entrate finanziarie della CEE;

b) nell'ambito dei finanziamenti erogati dalle Comunità, sia per le finalità proprie della politica agricola comune, sia nel contesto dei cosiddetti «fondi strutturali», dirotta le provvidenze, erogate a favore delle regioni e degli strati sociali più bisognosi, verso scopi illeciti.

L'attività di controllo in materia, assume una fondamentale importanza, sia per i notevoli squilibri cagionati dalle truffe al corretto andamento delle attività economiche, sia in relazione a precisi obblighi di vigilanza che impegnano il nostro Paese nei confronti delle autorità comunitarie.

Infatti, gli Stati membri, ai sensi dell'articolo 5 del Trattato istitutivo della CEE, devono procedere, nei riguardi del diritto

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

comunitario, con la stessa diligenza usata nell'applicazione delle rispettive legislazioni (sentenza 21 settembre 1989, causa 68-89. Commissione contro Repubblica Ellenica).

A tale principio si è uniformato il Trattato di Maastricht che introduce nel Trattato istituito dalla Comunità un articolo 209/A, che al primo comma prevede che i Paesi aderenti adottino, per combattere le frodi che ledono gli interessi finanziari della Comunità, le stesse misure poste in essere per reprimere le violazioni in danno dei propri interessi.

Peraltro all'Italia - che, con circa 8,3 miliardi di ECU, rappresenta il secondo Paese europeo in termini di contributi ricevuti nel periodo 1989/93 - non sono state risparmiate pesanti critiche, specie da parte della Corte dei conti della CEE, in ordine al sistema dei controlli adottato ed all'entità dei risultati conseguiti.

In effetti, è avvertita l'esigenza di disporre di un organismo avente una competenza organica, generale ed omnicomprensiva, che si ponga al centro di un sistema istituzionalizzato di vigilanza, in cui, fatte salve le attribuzioni delle altre Amministrazioni interessate alla materia (Ministero per le risorse agricole, alimentari e forestali - riordinato a seguito della nota riforma - Dipartimento della dogana e imposte indirette, AIMA; AGECONTROL, Corpo forestale dello Stato, eccetera); sia in grado di condurre, in ambito nazionale, anche a richiesta delle autorità comunitarie, accertamenti su larga scala, caratterizzati da incisività, efficienza e soprattutto da un'attività di *intelligence* che consenta di risalire alla reale natura dei fatti economici, al di là delle risultanze meramente formali e documentali.

La Guardia di finanza è il solo organismo italiano in grado di operare tanto nel settore degli interventi di mercato, quanto in quello delle risorse proprie e dei fondi strutturali, accumulando in sé capacità ispettive che, invece, sono rigidamente distribuite fra altre istituzioni.

Il Corpo, altresì, è da tempo dotato delle possibilità operative per dar corso a forme di controllo caratterizzate da completezza e

profondità di contenuto, connotate non solo dalla verifica della corretta configurazione contabile dei fatti economici, partendo da scritture elementari e risalendo fino al bilancio, ma anche dalla possibilità di ricorrere ad accertamenti extra-contabili e controlli incrociati, finalizzati a riscontrare l'effettiva esistenza e la reale natura delle operazioni. Il tutto nel contesto di una capillare organizzazione territoriale, che si distingue per mobilità, tempestività d'intervento, strutture e mezzi senz'altro adeguati, con ampie possibilità di cooperazione con i collaterali organi esteri, nell'ottica dell'internazionalizzazione degli illeciti e, soprattutto, forte di una tradizionale predisposizione investigativa, in costante affinamento ed evoluzione.

A tali potenzialità corrispondono, nel concreto, risultati sicuramente soddisfacenti, se non in qualche caso, addirittura esaltanti. Basti pensare, infatti, all'attività quotidianamente svolta nel settore, e ai notevoli importi annualmente accertati a titolo di contributi CEE indebitamente ottenuti.

La Guardia di finanza, inoltre, ai sensi della legge 23 aprile 1959, n. 189, è istituzionalmente competente a «prevenire, ricercare e denunciare le evasioni e le violazioni finanziarie».

Tale circostanza assume particolare rilievo, se si considera che il termine «finanziario», nell'ordinamento europeo, indica tutte le materie connesse al bilancio, quindi sia le entrate che le uscite dello stesso e che le frodi comunitarie, in senso lato, sono pertanto violazioni di natura finanziaria.

Conseguentemente, il conferimento al Corpo di una competenza principale in materia, rappresenterebbe, senz'altro, la migliore soluzione per adempiere al disposto del richiamato articolo 209-A, primo comma, introdotto dal Trattato di Maastricht, relativamente alla tutela degli interessi finanziari della CEE, alla stessa stregua di quelli nazionali, tenendo altresì presente che le truffe nel settore sono sempre, inevitabilmente, connesse ad illeciti doganali e violazioni societarie e fiscali, prime fra tutte le fatturazioni per operazio-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ni inesistenti. Inoltre, gran parte delle violazioni previste nello specifico settore, oltre ad avere natura amministrativa, rilevano altresì penalmente e quindi il loro accertamento richiede, molto spesso, il ricorso a particolari tecniche investigative nonchè il contestuale esercizio di complesse attività di polizia giudiziaria e di polizia tributaria. Anche sotto tale profilo si prospetta, quindi, la necessità di individuare nel Corpo il referente «naturale» per l'assolvimento della delicata azione di contrasto alle attività illecite.

Gli appartenenti al Corpo rivestono, infatti, sia la qualifica di organi di polizia giudiziaria che di polizia tributaria e, pertanto, sono già titolari, su un piano generale, delle facoltà e dei poteri indispensabili per assicurare un'adeguata tutela delle disposizioni di carattere comunitario, nonchè di quelle nazionali emanate in attuazione di esse. In tale contesto va opportunamente evidenziato come costituisca principio generalmente riconosciuto tanto sul piano logico, quanto su quello giuridico (articolo 11 del regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, in tema dei controlli contabili a posteriori sulle operazioni finanziate dal FEOGA) l'indipendenza delle strutture deputate alla vigilanza sui finanziamenti rispetto agli organi incaricati dei relativi pagamenti. Se è ammesso, pertanto, che per finalità particolari e circoscritte vengano salvaguardate le attribuzioni degli organismi in precedenza menzionati, appare assolutamente necessario individuare un'unica autorità il cui ruolo centrale nel sistema ispettivo nazionale assicuri il rispetto di tale assunto.

L'adempimento innanzi ipotizzato, oltre ad essere necessario, presenta i caratteri dell'urgenza, essendo imposto da prescrizioni comunitarie cui l'Italia, da tempo, avrebbe dovuto ottemperare.

Infatti, ai sensi dell'articolo 11 del richiamato Regolamento CEE n. 4045/89 relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del FEOGA - l'Italia avrebbe dovuto istituire, «al più tardi il 1°

gennaio 1991», un «servizio specifico» addetto ai controlli in via esclusiva - ovvero con il concorso di «altri servizi nazionali» da esso coordinati - in posizione di indipendenza rispetto alle strutture incaricate dei pagamenti e degli accertamenti che li precedono.

Sono tale importante profilo, quindi, l'Italia è da tempo «in mora», atteso che, a tutt'oggi, non è stata data attuazione al citato disposto normativo che, è bene sottolineare, è recato da una fonte indiretta, immediata ed obbligatoria applicazione in ogni Stato membro della Comunità.

L'inosservanza del precetto, oltre a poter comportare l'avvio, da parte dei competenti organismi comunitari, di procedure di «infrazione», è destinata a produrre indubbi riflessi negativi sul piano della predisposizione in forma organica di idonee ed efficaci misure di contrasto ai particolari illeciti fenomeni.

Da ultimo, si annota che l'Italia è del tutto carente per quanto concerne il controllo sulle provvidenze erogate dai cosiddetti «fondi strutturali» (Fondo sociale europeo, Fondo di sviluppo regionale, sezione orientamento del FEOGA). La materia, infatti si fonda su «Comitati di sorveglianza» istituiti *ad hoc* per ciascun piano di finanziamento, in cui, in definitiva, vengono rappresentati gli stessi organismi beneficiari dei pagamenti e che sono, di fatto, privi di qualsiasi potestà ispettiva.

Anche in tale comparto, la Guardia di finanza dispone di tutte le potenzialità necessarie per un'efficace azione di contrasto alle frodi, come testimoniato dalle positive risultanze di recenti inchieste giudiziarie che hanno altresì dimostrato il rapporto di strumentalità che unisce le particolari forme di illecito con fenomenologie fraudolente tipiche delle violazioni fiscali.

Con il presente provvedimento, si intende, in virtù delle argomentazioni sopra esposte, fatte salve le competenze degli altri organi centrali chiamati, dalla legislazione attualmente vigente, ed esercitare un'attività di vigilanza in materia,

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

individuare nella Guardia di finanza l'autorità nazionale a cui demandare, in via di priorità e centralità, l'azione di controllo sulle frodi comunitarie mediante la «formale» individuazione di un ruolo che, già ora, l'istituzione riveste, sia pure in via meramente di fatto, quanto a capacità, professionalità, metodologie operative e assetto ordinativo.

Nel dettaglio, il provvedimento tende alla realizzazione di due obiettivi:

a) la costituzione di uno specifico reparto istituzionalmente deputato alla particolare attività, denominato «Nucleo speciale della guardia di finanza per la repressione delle frodi comunitarie», in grado di svolgere un'azione coordinata, sistematica e continuativa nel settore, sia d'iniziativa che a richiesta delle competenti Autorità nazionali e comunitarie;

b) l'attribuzione a tutti gli appartenenti al Corpo delle medesime facoltà d'intervento previste dalla normativa fiscale.

Pare, per finire, che in questo disegno di legge si riscontri una equilibrata definizione degli obiettivi, della composizione e funzioni del nuovo Ente nel rispetto sia delle maggiori responsabilità che la mutata figura giuridica assume che di un più ampio coinvolgimento delle funzioni regionali definite dalla legge n. 491 del 1993 e da un *referendum*. Appare inoltre inequivocabile la volontà del Parlamento di adeguare la funzione di controllo disgiungendola da quella di gestione, addivenendo con ciò all'obiettivo di adeguare la norma alle disposizioni della Comunità europea, nonché di rispetto dei cittadini con una doverosa repressione delle frodi comunitarie che tanto danno hanno sin qui prodotto.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

*(Istituzione dell'Ente
per gli interventi sul mercato agricolo
e disciplina della sua attività)*

1. L'Azienda di stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), di cui alla legge 14 agosto 1982, n. 610, è trasformata in Ente per gli interventi sul mercato agricolo (EIMA), con sede in Roma, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile e con personalità giuridica di diritto pubblico, di seguito denominato «Ente».

2. L'attività dell'Ente è disciplinata, salvo che sia disposto diversamente dalla legge, dal codice civile e dalle leggi relative alle persone giuridiche.

3. Lo statuto dell'Ente è predisposto dal consiglio di cui all'articolo 7 d'intesa con il Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali di seguito definito «Ministro» e con il Comitato permanente delle politiche agro alimentari e forestali di cui all'articolo 6 della legge 4 dicembre 1993, n. 491, di seguito definito «Comitato», ed approvato dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro d'intesa con i Ministri del tesoro, della funzione pubblica e delle politiche comunitarie, previo parere delle Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti in materia di agricoltura, da esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta.

4. Il Ministro, d'intesa con il Comitato, anche sulla base degli indirizzi e degli obiettivi nel settore agricolo e agro-industriale determinati dalla Unione europea e dalla politica agricola nazionale, indica le linee programmatiche e gli obiettivi e controlla che l'Ente si adegui ai medesimi. Il Ministro presenta annualmente al Parlamento, in un

periodo compreso tra l'11 novembre ed il 15 dicembre, una relazione dettagliata sulle attività e sui risultati dell'Ente specificando gli indirizzi programmatici e gli obiettivi concordati con il Comitato per il periodo successivo. Il bilancio dell'Ente deve essere presentato al Parlamento entro i termini stabiliti dalla legge.

5. L'Ente rimane titolare di tutti i rapporti attivi e passivi che fanno capo all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e in particolare di quelli relativi al patrimonio e al personale.

Art. 2.

(Funzioni dell'Ente)

1. Per l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi del settore agricolo di cui all'articolo 1, comma 4, l'Ente, anche avvalendosi delle regioni e province autonome,

a) attua i disposti dell'articolo 9 della legge 4 dicembre 1993, n. 491;

b) svolge i compiti di organismo di intervento dello Stato italiano, fatta eccezione per quei prodotti per i quali tali compiti siano istituzionalmente di spettanza di altri enti o organismi pubblici alla data di entrata in vigore della presente legge;

c) cura, entro i termini indicati dai regolamenti comunitari e comunque con la massima celerità operativa, utilizzando mediante apposite convenzioni, le strutture regionali e delle province autonome, l'istruttoria, il controllo formale, ed i controlli *ex-ante* previsti dai regolamenti comunitari, della gestione delle provvidenze finanziarie, quali aiuti, aiuti al reddito, compensazioni finanziarie, integrazioni di prezzo e simili;

d) provvede, attraverso le regioni, le province e le province autonome, mediante apposite convenzioni, alla gestione, nella fase dell'istruzione e del finanziamento e del controllo formale ed i *ex-ante* previsti dai regolamenti comunitari, di piani di sostegno tendenti a sostenere comparti agricoli;

e) coordina l'intervento nazionale sul mercato agricolo anche attraverso conven-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zioni con le regioni, e provvede alla vendita successiva del prodotto immagazzinato;

f) cura l'esecuzione delle forniture dei prodotti agroalimentari, disposte dallo Stato italiano, in conformità a programmi annualmente stabiliti dal Ministero degli affari esteri in relazione agli impegni assunti per l'aiuto alimentare e la cooperazione economica con gli altri Paesi; cura altresì l'esecuzione degli analoghi aiuti disposti dalla Unione europea;

g) cura le operazioni di provvista e di acquisto sul mercato interno e internazionale di prodotti agroalimentari, per la formazione delle scorte necessarie, e quelle relative all'immissione regolata sul mercato interno, nonché alla collocazione sui mercati comunitari ed extra comunitari per scopi promozionali;

h) esercita tutti gli altri compiti affidatigli dalla legge e dai regolamenti della Comunità europea.

2. L'Ente per il raggiungimento degli scopi istituzionali, definiti d'intesa con le Regioni e le province autonome, si avvale preferibilmente di organismi non sindacali costituiti da produttori agricoli singoli o associati. In tal senso l'Ente provvederà a ridefinire l'albo degli assuntori.

Art. 3.

(Finanziamento delle attività)

1. Le entrate dell'Ente sono costituite dai trasferimenti da parte dello Stato, per gli interventi nazionali, dai trasferimenti comunitari relativi al finanziamento delle attività di organismo di intervento, nonché dagli altri introiti previsti dalla legge.

Art. 4.

(Patrimonio dell'Ente)

1. L'Ente è dotato di un proprio patrimonio costituito da un fondo di dotazione e dai beni mobili ed immobili.

Art. 5.

(Organi dell'Ente)

1. Sono organi dell'Ente:

- a) il presidente;
- b) il consiglio;
- c) l'amministratore;
- d) il comitato consultivo;
- e) il collegio dei revisori;

2. La nomina, lo stato giuridico dei componenti e la relazioni tra gli organi dell'Ente sono disciplinati dallo statuto, per quanto non previsto dalla presente legge.

3. I componenti degli organi dell'Ente non possono, per la durata del mandato e nei tre anni successivi alla scadenza del medesimo, assumere incarichi retribuiti o prestare consulenze in favore di soggetti privati che svolgono attività o studi nel settore agro-industriale. Il mandato dell'amministratore, dei membri del consiglio e del comitato consultivo è rinnovabile per il solo periodo successivo alla prima nomina.

4. Con decreto del Ministro sono fissati gli emolumenti spettanti all'amministratore ed ai componenti degli organi dell'Ente.

Art. 6.

(Il presidente)

1. Il presidente dell'Ente è il Ministro. Egli presiede il consiglio ed ha la rappresentanza legale dell'Ente, che può delegare ad un Sottosegretario.

Art. 7.

(Il consiglio)

1. Il consiglio è nominato con decreto del Ministro, dura in carica tre anni, e risulta composto da nove membri di cui:

- a) tre espressi dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano;
- b) uno individuato tra i membri del comitato permanente delle politiche agro

alimentari e forestali, di cui al comma 6 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 491;

c) uno individuato tra i membri del comitato permanente per la veterinaria e zootecnia, di cui al comma 1 dell'articolo 3, della citata legge n. 491 del 1993;

d) uno individuato tra i membri del comitato permanente di servizi per la trasformazione industriale di prodotti agricoli, di cui al comma 1 dell'articolo 4, della citata legge n. 491 del 1993);

e) uno appartenente all'ente per la ricerca agroalimentare e forestale, di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 6 della citata legge n. 491 del 1993;

f) uno individuato tra i direttori generali del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

g) uno espresso dal Ministro delle politiche comunitarie. Il consiglio dura in carica 3 anni.

2. Con il regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, sono stabiliti i requisiti, anche ostativi, per l'assunzione della carica di consigliere e le incompatibilità.

3. I compiti e le attribuzioni del consiglio devono essere definiti nello statuto di cui all'articolo 5.

Art. 8.

(L'amministratore e direttore generale)

1. L'amministratore è nominato dal presidente e dura in carica tre anni. Alla nomina si applica la legge 24 gennaio 1978, n. 14.

2. Con regolamenti di cui all'articolo 14, comma 1, sono stabiliti:

a) i requisiti, anche ostativi, per l'assunzione della carica di amministratore e le incompatibilità;

b) i casi nei quali l'amministratore può essere revocato dal presidente;

c) i compiti e le attribuzioni dell'amministratore e direttore generale devono essere definiti nello statuto di cui all'articolo 1.

Art. 9.

(Comitato consultivo)

1. Il Comitato consultivo, nominato con decreto del ministro, è presieduto dal presidente dell'Ente, e dura in carica cinque anni.

2. Con i regolamenti di cui all'articolo 14, comma 1, sono stabiliti il numero dei componenti, la composizione ed i compiti del comitato.

3. Nel comitato consultivo devono risultare nominati tra gli altri:

a) tre membri scelti nelle organizzazioni professionali agricole presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

b) tre membri scelti nelle associazioni industriali, e del commercio agro industriale;

c) tre membri scelti tra gli ordini professionali di attinenza alla produzione agricola, alimentare, forestale;

d) un membro scelto nelle associazioni di produttori dei settori del latte, della carne, del tabacco, dei semi oleosi, degli ortofrutticoli, del cotone, della pesca, del legno, dei cereali, singolarmente rappresentanti.

4. Il Comitato è convocato di norma almeno una volta al mese e può costituire gruppi di consultazione nominati dal presidente del Comitato medesimo al fine di approfondire problematiche specifiche anche avvalendosi della collaborazione di esperti.

Art. 10.

(Il collegio dei revisori)

1. Il collegio dei revisori è composto da cinque componenti iscritti nel registro dei revisori contabili, designati:

a) uno dal Presidente del Consiglio dei ministri, scelto tra gli appartenenti alla magistratura amministrativa o contabile o tra gli avvocati dello Stato, che ne assume la presidenza;

b) uno scelto dal Presidente del Consiglio tra i componenti degli ordini professionali abilitati alla certificazione di bilancio;

c) uno scelto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano;

d) due scelti dal Ministro del tesoro, individuati tra i dirigenti generali amministrativi in servizio, esperti in materia di revisione aziendale, appartenenti ai ruoli della ragioneria generale dello Stato, i quali per la durata dell'incarico, sono collocati in posizione di fuori ruolo.

2. Sono altresì nominati due componenti supplenti, designati dal Ministro del tesoro, e scelti tra i dirigenti della ragioneria generale dello Stato.

3. Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro e dura in carica cinque anni.

4. Il collegio dei revisori verifica la regolarità delle scritture contabili e può esprimere pareri sull'economicità, l'efficienza e l'efficacia della gestione e sui processi decisionali ed esecutivi degli organi e degli uffici dell'Ente.

5. I revisori hanno diritto di assistere alle sedute del consiglio.

6. Il collegio dei revisori riferisce al consiglio i risultati delle verificazioni effettuate e propone gli eventuali correttivi. Nel caso vengano accertate gravi irregolarità amministrative o contabili, il collegio riferisce direttamente al Ministro.

7. Sino alla costituzione del collegio dei revisori ai sensi del presente articolo rimane in carica il collegio nominato ai sensi della legge 14 agosto 1982, n. 610.

Art. 11.

(Ordinamento contabile)

1. Con lo statuto sono definite le modalità di gestione contabile dell'Ente prevedendo, in particolare, la formulazione, con distinto riferimento ai compiti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, di bilanci preventivi e consuntivi e la istituzione di un ufficio di controllo interno che accerta, in particolare, la rispondenza dei risultati delle attività agli obiettivi programmatici e, comparativamente, i costi, i modi ed i tempi di esse.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. Il controllo della Corte dei conti è svolto, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 21 marzo 1958, n. 259, secondo le modalità previste dagli articoli 4 e 5 della medesima legge, fermo restando quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

3. L'Ente è inserito nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni, e ad esso si applica la normativa prevista dagli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive integrazioni e modificazioni.

4. In attuazione dell'articolo 9, comma 2, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, il bilancio dell'Ente è sottoposto a certificazione ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216, e del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975 n. 136. La mancata certificazione o il rifiuto dei certificatori di rilasciare dichiarazione di conformità del bilancio ai principi contabili a cui essi fanno riferimento importa la decadenza dell'incarico dell'amministratore e del direttore generale che hanno proposto il bilancio nella formulazione sottoposta alla denegata certificazione.

5. Per prevenire, accertare e reprimere le violazioni in danno dei fondi nazionali e comunitari, il sistema informativo dell'Ente è direttamente collegato con l'anagrafe tributaria e con i sistemi informativi ad essa connessi, anche ai fini del procedimento di fermo amministrativo; la Guardia di finanza ha libero ed autonomo accesso a schedari archivi e documentazione comunque a disposizione dell'Ente.

6. Con apposita convenzione le amministrazioni di cui al comma 5 definiscono i termini e le modalità tecniche per lo scambio dei dati, prevedendo altresì il rimborso dei costi diretti sostenuti.

Art. 12.

(Il personale)

1. Al personale dell'Ente continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. Lo stesso personale rimane iscritto nel comparto del

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

personale delle Aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, di cui gli articoli 2 e 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, previa verifica dei carichi di lavoro, è determinato il fabbisogno di personale dell'Ente ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

3. Il personale che, in seguito alla ricognizione di cui al comma 2 risulti in eccedenza, è posto in mobilità ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

4. A seguito della ricognizione di cui al comma 2, il consiglio adotta, su proposta dell'amministratore, il regolamento dei servizi dell'Ente.

Art. 13.

(Rappresentanza in giudizio)

1. Per la rappresentanza e la difesa in giudizio l'Ente si avvale della Avvocatura dello Stato.

Art. 14.

(Regolamenti di attuazione)

1. Con uno o più regolamenti, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comitato di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, dà attuazione a quanto disposto negli articoli 7, 8 e 9.

Art. 15.

(Istituzione del nucleo speciale della guardia di finanza per la repressione delle frodi comunitane)

1. È istituito, nei limiti degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle finanze - rubrica Guardia di

finanza - e dei contingenti previsti dagli organici, il Nucleo speciale della Guardia di finanza per la repressione delle frodi comunitarie, di seguito denominato «Nucleo speciale», con il compito di prevenire, accertare e reprimere le violazioni alla normativa comunitaria ed alle disposizioni nazionali di attuazione in danno del bilancio generale per l'Unione Europea o, comunque, degli interessi finanziari comunitari o del bilancio dello Stato, anche in ottemperanza ai vincoli previsti dai regolamenti (CEE) n. 4045/89, 1307/91 e 2075/92.

Art. 16.

(Facoltà)

1. I compiti di cui all'articolo 15 sono svolti nei confronti dei soggetti che pongono in essere operazioni influenti direttamente o indirettamente sul bilancio generale per l'Unione europea o, comunque, sugli interessi finanziari comunitari o sul bilancio dello Stato.

2. Ai fini dell'espletamento dei suddetti compiti, il personale del Nucleo speciale e degli altri reparti della Guardia di finanza deputati all'esecuzione dei controlli procede secondo le norme e con le facoltà di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, salva l'applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, della norme del codice di procedura penale.

3. I dati, i documenti e le notizie acquisiti nell'esercizio delle suddette facoltà possono essere utilizzati anche ai fini fiscali dal personale del nucleo speciale per la repressione delle frodi comunitarie e degli altri reparti della Guardia di finanza deputati all'esecuzione dei controlli. Quelli acquisiti direttamente o riferiti ed ottenuti da altre forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria, possono essere utilizzati ai fini comunitari e fiscali previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria in relazione alle norme che disciplinano il segreto.

Art 17.

(Attività ispettiva)

1. Su richiesta della Commissione delle Comunità europee e delle competenti autorità degli Stati membri, il Nucleo speciale di polizia comunitaria può disporre l'esecuzione, in ambito nazionale, di ispezioni, verificazioni e ricerche e di ogni altra attività ritenuta utile per l'accertamento e la repressione delle violazioni di cui all'articolo 15. I funzionari di altri Stati membri possono partecipare ai controlli a condizioni di reciprocità. Il Nucleo speciale coadiuva, su richiesta, la Commissione e la Corte dei conti della Comunità europea, nell'esecuzione dei controlli e delle verifiche nazionali.

2. Il Nucleo speciale può altresì richiedere alla Commissione ed alle competenti autorità degli Stati membri, l'esecuzione di accertamenti e l'acquisizione di notizie, dati e informazioni, utilizzabili anche ai fini fiscali.

3. Per l'esecuzione delle attività di cui al comma 1, il Nucleo speciale può delegare il comando della Guardia di finanza competente per territorio.

Art. 18.

(Scritture contabili)

1. In materia di tenuta e conservazione dei documenti e delle scritture contabili, comunque riconducibili ad operazioni direttamente o indirettamente influenti sul bilancio per l'Unione europea o, in generale, sugli interessi finanziari comunitari o sul bilancio dello Stato, si applicano le norme previste dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di inosservanza dei relativi obblighi ovvero di rifiuto di esibizione o comunque di impedimento all'ispezio-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ne dei suddetti documenti e scritture contabili, si applica, per ogni violazione, la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1.500.000 a lire 15.000.000, salva l'eventuale rilevanza penale del fatto.

2. Per rifiuto di esibizione, ai sensi del comma 1, si intendono anche la dichiarazione di non possedere i suddetti documenti ovvero la sottrazione di essi all'ispezione.

3. Se il soggetto sottoposto a controllo dichiara che i documenti commerciali o alcuni di essi si trovano presso terzi, deve esibire un'attestazione del tenentario recante la specificazione dei documenti in suo possesso. Se l'attestazione non è esibita si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1. Alla stessa pena soggiace il soggetto che ha rilasciato l'attestazione qualora si opponga all'accesso o non esibisca in tutto o in parte i documenti in suo possesso. Per le aziende agricole è sufficiente che il soggetto sottoposto a controllo o un suo sostituto dichiarino a verbale dove si trovano i documenti contabili in caso di infedele o incompleta dichiarazione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al primo comma, salva l'eventuale rilevanza penale del fatto.

4. Ai fini del presente articolo per documenti commerciali si intende il complesso dei libri, registri, scritture contabili, fatture, corrispondenza spedita e ricevuta ed ogni altro documento relativo all'attività del soggetto sottoposto a controllo, riconducibili direttamente od indirettamente ad operazioni comunque influenti sul bilancio per l'Unione europea o, in generale, sugli interessi finanziari comunitari o sul bilancio dello Stato.

Art. 19.

(Conservazione della documentazione)

1. I documenti commerciali di cui all'articolo 18 devono essere conservati per un periodo di cinque anni a decorrere dalla fine dell'anno in cui sono stati redatti, salva l'osservanza dei diversi maggiori termini eventualmente previsti dalle vigenti leggi.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. Chi non conserva i documenti di cui al comma 1 è punito, anche se non ne sia derivato ostacolo all'accertamento, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1.500.000 a lire 15.000.000.

Art. 20.

(Sanzioni amministrative)

1. Alle violazioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alle Sezioni I e II del Capo II della legge 24 novembre 1981, n. 689, come integrate dall'articolo 4 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.

Art. 21.

(Norme di coordinamento)

1. Ferma restando l'autonomia operativa del nucleo speciale e degli altri reparti della Guardia di finanza deputati all'esecuzione di accertamenti a tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con gli altri ministri interessati dalla presente legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore emana, con proprio decreto, un apposito regolamento a norma dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per coordinare l'attività delle predette articolazioni con quella degli altri organismi che operano istituzionalmente nello specifico settore.

2. Con provvedimenti del Comandante generale della guardia di finanza, adottati, a norma della legge 23 aprile 1959, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni, si provvede per le altre misure organizzative.

Art. 22.

(Norme transitorie)

1. Sino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dall'articolo 14, comma 1, si applicano all'Ente, in quanto

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

compatibili con il presente decreto le norme di cui alla legge 14 agosto 1982, n. 610, ed al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1985, n. 30, le quali sono abrogate, con effetto dalla medesima data, nella parti esplicitamente individuate dai regolamenti stessi.

2. Sino alla costituzione del consiglio, il Ministro esercita i poteri e le attribuzioni già spettanti al consiglio di amministrazione dell'AIMA, ai sensi della citata legge n. 610 del 1982 e del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 30 del 1985, anche attribuendoli, in tutto o in parte, ad un proprio delegato.

3. In attesa dell'adozione del regolamento dei servizi, il Ministro provvede alla riorganizzazione degli uffici e del personale dell'Ente, anche in deroga alle norme di cui alla citata legge n. 610 del 1982 ed al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 30 del 1985.

4. Sino alla nomina dell'amministratore, il direttore generale dell'AIMA, svolge nell'Ente i compiti e le funzioni previste dalla citata legge n. 610 del 1982 e dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 30 del 1985, nonchè quelli delegabili ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

5. Per quanto specificato all'articolo 7, il Ministro può surrogare i membri del Consiglio sino all'attuazione dei singoli comitati indicati.

6. Tutte le operazioni connesse con la trasformazione di cui al presente decreto sono esenti da imposte e tasse.

Art. 23.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.